



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 31/01/2024 Protocollo N° 0052281 Class: G.920.25.2 Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: Allerta Fipronil: aggiornamenti Regione Veneto

Inoltro a mezzo PEC

Ai Signori Responsabili del
Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche

e, p.c. Ai Signori Responsabili del
- Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale
- Servizio Sanità Animale

delle AULSS del Veneto

In riferimento all'oggetto si trasmette la nota della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0003357 del 30/01/2024.

A seguito degli accertamenti conseguenti alle attività definite con nota G1.2024.0001711 del 17/01/2024 della Regione Lombardia e nota della Regione del Veneto prot. n. 0026248 del 17/01/2024, si comunica quanto segue.

La Regione del Veneto adotta le medesime azioni messe in atto dalla Regione Lombardia.

In particolare, per gli allevamenti bovini, per i quali si era sospettata la somministrazione di mangimi risultati positivi al fipronil, di cui all'elenco della nota della Regione Lombardia n. G1.2024.0000578 del 08/01/2024, è revocato il blocco sanitario.

Per gli allevamenti bovini per i quali è stata evidenziata la somministrazione di mangimi risultati positivi al fipronil si confermano le azioni di cui alla nota della Regione del Veneto prot. n. 0026248 del 17/01/2024.

Distinti saluti

UNITÀ ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- Dott. Michele Brichese -

MB/md

Responsabile del Procedimento:

Dott. Michele Brichese – Tel. 041/2791303 – e-mail: michele.brichese@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it

Protocollo G1.2024.0003357 del 30/01/2024

AI DIPARTIMENTI VETERINARI E SAOA
DELLE AA.TT.SS. DELLA REGIONE
LOMBARDIA

Oggetto: contaminazione da fipronil – ulteriori indicazioni

A seguito degli accertamenti conseguenti alle attività definite con nota Prot. G1.2024.0001711 del 17 gennaio 2024, si comunica quanto segue.

ALLEVAMENTI BOVINI PER I QUALI È STATA EVIDENZIATA LA SOMMINISTRAZIONE DI MANGIMI RISULTATI POSITIVI AL FIPRONIL, DI CUI ALL'ELENCO DELLA NOTA G1.2024.0000415 DEL 05/01/2024

Bovini

Si confermano il blocco sanitario degli animali già previsto con nota Prot. G1.2024.0001711 del 17 gennaio 2024.

Tale blocco rimarrà in essere sino a quando gli approfondimenti diagnostici eseguiti sui primi tre animali dell'allevamento e oggetto di blocco sanitario, inviati al macello, non daranno esito favorevole.

Si dispone che bovini dovranno essere - in via prioritaria – inviati ad impianti di macellazione siti sul territorio lombardo, previa accordi tra il DV competente sull'allevamento e quello competente sullo stabilimento di macellazione.

L'eventuale invio al macello in impianti di altre Regioni dovrà essere comunicato e preventivamente autorizzato dalla scrivente UO.

ALLEVAMENTI BOVINI PER I QUALI SI SOSPETTA LA SOMMINISTRAZIONE DI MANGIMI RISULTATI POSITIVI AL FIPRONIL, DI CUI ALL'ELENCO DELLA NOTA G1.2024.0000578 del 08/01/2024

Bovini

A seguito del raggiungimento e superamento con esito conforme del numero dei campionamenti previsto dalla nota Prot. G1.2024.0001711 del 17 gennaio 2024 condotti su bovini degli allevamenti inseriti nell'elenco trasmesso con nota G1.2024.0000578 dell'8 gennaio 2024, il blocco sanitario per gli animali degli allevamenti presenti in tale elenco – allegato alla presente - è revocato.

Si precisa che la revoca del blocco sanitario riguarda gli allevamenti presenti solo nel predetto elenco: se uno stesso allevamento è presente anche nell'elenco delle aziende per cui è accertata la somministrazione di mangime contaminato da fipronil, il blocco sanitario permane come più sopra definito.

Latte

I campionamenti effettuati secondo il cronoprogramma condiviso hanno dato tutti un esito conforme, non sussistono dunque misure restrittive sul latte degli allevamenti.

Positività in tessuto adiposo

Positività rilevate in tessuto adiposo di bovini conseguenti a campionamenti effettuati ai sensi del PNR prima dell'emanazione della nota Prot. G1.2024.0001711 del 17 gennaio 2024, comportano l'applicazione - sulle carcasse campionate - dei provvedimenti previsti dal PNR, mentre sugli allevamenti di provenienza devono essere applicate le misure di blocco sanitario e campionamento di tessuto muscolare come dettagliato nella nota più sopra richiamata, a seguito di verifica che non sussistano evidenze di trattamento illecito.

Si rappresenta la necessità di assicurarsi che i campionamenti al macello – come concordato con il Ministero della Salute - siano effettivamente condotti su solo tessuto muscolare.

Si rappresenta inoltre che il campionamento per la ricerca del fipronil nei prodotti alimentari di origine animale deve essere effettuato secondo le modalità previste dalle seguenti norme: Allegato 2 del d.lgs. n. 27/2021, Regolamento n. 731/2023 e Decreto 23 luglio 2003.

PNR

In considerazione del fatto che nel PNR 2024 – “Piano mirato” sono programmati campionamenti al macello per la ricerca di fipronil nel tessuto adiposo bovino e che tali campionamenti potrebbero costituire efficaci casi “sentinella” legati alla problematica in oggetto, le ATS devono garantire almeno la metà dei campionamenti programmati per l'intero 2024 entro il primo quadrimestre dell'anno.

Tenuto conto del fatto che nel PNR sono previsti campionamenti su altre filiere per la ricerca del fipronil (ovicaprini, suini, pollame, acquacoltura, latte, uova, conigli) tali filiere vanno comunque attenzionate per valutare l'eventuale estensione del fenomeno.

Indicazioni relative ai mangimi

Come definito dal Ministero della Salute in considerazione dell'impossibilità di un trattamento neutralizzante, si conferma che il mangime/materia prima risultati positivi devono essere posti sotto sequestro, non impiegati per l'alimentazione animale e destinati prioritariamente alla distruzione.

Distinti saluti.

Il Dirigente
GIOVANNI MATTEO MANAROLLA

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Referente per l'istruttoria della pratica: Giovanni Albrici Tel. 02/6765.3576